

Studio Legale
Avv. Loris D'Aloisio

Via Vomano, 20 - 66100 Chieti (CH)
Piazzale G. Marconi, 13 - 66100 Chieti (CH)
avvlorisdaloisio@gmail.com - p.e.c. lorisdaloisio@legalmail.it
Tel. e fax +39 0871.551368 mob.+39 349.0963798

TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex artt. 669-quater e 700 c.p.c.

e con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per il **Dr. Gianni Di Battista**, nato in Svizzera (EE), il 29.12.1966, cod. fisc. DBT GNN 66T29 Z133 Y, residente in Montesilvano (PE) alla Via Maiella n. 1/3 (65015), elettivamente domiciliato in Chieti (CH) alla Via Vomano n. 20 presso e nello studio dell'Avv. Loris D'Aloisio, cod. fisc. DLS LRS 76S24 C632I, p.e.c. lorisdaloisio@legalmail.it, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su documento separato ed allegato al presente atto

Ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, con sede in Roma (RM) al Viale Trastevere, 76/a (00153), cod. fisc. 80185250588, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo;

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, con sede in L'Aquila (AQ) alla Via Arcivescovado n. 8 (67100), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo;

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, con sede in Chieti (CH) alla Via Discesa delle Carceri n. 2 (66100), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo;

Istituto Omnicomprensivo Statale "Nicola da Guardiagrele", con sede in Guardiagrele (CH) alla Via G. Farina n. 1 (66016), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo;

Resistenti



e nei confronti dei

docenti iscritti nelle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Chieti e nei confronti dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), I fascia per le classi di concorso A045 Scienze Economico-Aziendali e A046 Scienze Giuridico-Economiche e II fascia per la classe di concorso A021, nonché nelle graduatorie incrociate per la classe di concorso ADSS per i posti di sostegno di I e II fascia, valevoli per la Provincia di Chieti e per l'anno scolastico 2021/2022, che in virtù dell'accoglimento delle domande del ricorrente sarebbero preceduti nelle graduatorie ovvero comunque interessati.

Controinteressati

IN FATTO

Il ricorrente risulta incluso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno di I e II fascia, nonché nelle graduatorie di istituto per le sedi scelte con l'istanza di iscrizione, per la Provincia di Chieti valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 per il personale docente ed educativo, per effetto dell'istanza prot. mpilAOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1434422.30-07.2020 ([doc. 1](#)).

Il ricorrente, in forza dei titoli di accesso e dei titoli di servizio dichiarati con l'istanza di iscrizione, è stato inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso A045 (Scienze Economico-Aziendali) con punteggio 97, A046 (Scienze Giuridico-Economiche) con punteggio 90 e A021 (Geografia) con punteggio 112, e nelle graduatorie incrociate per la classe di concorso ADSS per i posti di sostegno di I e II fascia, come da elenco allegato al provvedimento di rettifica delle graduatorie per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 valevoli per la Provincia di Chieti emanato dal Dirigente dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ([doc. 2](#) e [doc. 3](#)).



In particolare, tra i titoli di servizio dichiarati dal ricorrente con l'istanza di ammissione veniva indicato anche il servizio militare prestato dal candidato nel periodo dal 25.09.1992 al 24.09.1993 nell'Aeronautica Militare presso il 33^ Gruppo Radar A.M. di Pescara ([doc. 4](#) e [doc. 5](#)).

Per effetto dei punteggi attribuiti e della collocazione conseguita nelle graduatorie per le sopra indicate classi di concorso, al ricorrente veniva assegnata una supplenza di 7 ore settimanali per la classe di concorso A045 presso l'Istituto Omnicomprensivo di Guardiafrele ([doc. 6](#)) con conseguente costituzione del rapporto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione in forza del contratto sottoscritto in data 18.09.2020 ([doc. 7](#)).

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Guardiafrele, con provvedimento del 30.07.2021, prot. 7158/VII.1 ([doc. 8](#)), ha disposto la rettifica dei punteggi attribuiti al ricorrente per le classi di concorso A045, A046 e A021 per effetto della decurtazione dei punteggi riferiti al servizio militare prestato dal candidato nel periodo dal 25.09.1992 al 24.09.1993 nell'Aeronautica Militare presso il 33^ Gruppo Radar A.M. di Pescara e ciò in ottemperanza a quanto disposto dall'O.M. n. 60 del 10.07.2020 ([doc. 9](#)), all'art. 15, comma 6, a mente del quale *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*, atteso che detto servizio non avrebbe potuto essere riconosciuto poiché non prestato in costanza di nomina.

In particolare, con il richiamato provvedimento venivano decurtati n. 14 punti per la classe di concorso A045, n. 7 punti per la classe di concorso A046 e n. 7 punti per la classe di concorso A021.

Conseguentemente, al ricorrente sono stati attribuiti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la I fascia n. 82 punti per la classe di concorso A045 e n. 82 punti per la classe di concorso A046 e per la II fascia n. 104 punti per la classe di concorso



A021; analogamente, nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno per la I fascia n. 82 punti e per la II fascia n. 104 punti, valevoli per la Provincia di Chieti per l'anno scolastico 2021/2022. Dette graduatorie sono state pubblicate con provvedimento del 20.08.2021 del Dirigente dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, prot. m_pi.AO0USPCH-PE.REGISTRO UFFICIALE.U.0015740.20-08-2021 ([doc. 10](#), [doc. 11](#), [doc. 12](#), [doc. 13](#) e [doc. 14](#)).

Il ricorrente, ritenuta illegittima la decurtazione dei punti riferiti al servizio militare per le classi di concorso di iscrizione, ha rivolto una prima istanza in autotutela avverso il provvedimento emanato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, con la quale ha richiesto la riattribuzione dei punti relativi al servizio militare prestato ([doc. 15](#)), e una seconda istanza in autotutela con la quale ha richiesto la rettifica dei punteggi allo stesso assegnati da apportare alle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Chieti, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022 ([doc. 16](#)).

Le istanze, tuttavia, restavano prive di riscontro e per l'effetto il ricorrente risulta oggi iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno, nonché per le graduatorie di istituto, per la Provincia di Chieti valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, per le suddette classi di concorso con punteggi inferiori a quelli legittimamente spettanti.

IN DIRITTO

I punteggi attribuiti al ricorrente per le distinte classi di concorso e la conseguente collocazione dello stesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si assumono gravemente ingiusti ed erronei.

I punteggi attribuiti, a seguito della comunicazione di rettifica del punteggio emanata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Nicola da Guardiagrele", devono ritenersi



illegittimi nella parte in cui non tengono conto dei punti per titoli di servizio da attribuire al servizio militare prestato dall'istante dal 25.09.1992 al 24.09.1993 nell'Aeronautica Militare presso il 33^ Gruppo Radar A.M. di Pescara.

Invero, la decurtazione disposta nei confronti del ricorrente si fonda sul presupposto per cui il servizio militare di leva non sarebbe stato prestato *"in costanza di nomina"* stante l'espressa previsione contenuta all'art. 15, comma 6, dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*, a mente della quale *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*.

Il ricorrente si duole che la previsione contenuta nella richiamata ordinanza ministeriale, tuttavia, deve ritenersi illegittima e deve essere pertanto disapplicata, con conseguente effetto ripristinatorio dei punteggi decurtati, poiché in contrasto con le disposizioni di legge ed in particolare con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs n. 287/1994, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*, il quale prevede che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e con l'art. 2050, comma 1, del D.Lgs n. 66/2010, recante *"Codice dell'ordinamento militare"* a mente del quale *"I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*.

Come ribadito dal giudice di legittimità in una recentissima sentenza della sezione lavoro (Cass. 3 giugno 2021, n. 15467), peraltro



conforme a precedenti sue pronunce (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass. 24 febbraio 2021, n. 5004, Cass. 31 maggio 2021, n. 15127), la disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 44 del 2001, secondo cui *"il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"*, che trova diretta corrispondenza nell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 60/2020, è norma illegittima e deve essere disapplicata, in quanto norma di rango regolamentare, poiché consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro e si pone quindi in contrasto con l'interpretazione coordinata dell'art. 2050 del D.Lgs n. 66/2010 e dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs n. 287/1994, per cui *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)"*.

Per quanto sopra, poiché è indubbio che tra la previsione contenuta all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 44/2001 e quella contenuta all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 66/2020 ricorre l'*eadem ratio* e poiché altrettanto pacifico è il carattere concorsuale delle graduatorie provinciali per le supplenze, la norma regolamentare che per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 limita la valutazione del servizio militare come titolo di servizio solo se prestata *"in costanza di nomina"*, in virtù della quale è stata disposta nei confronti del ricorrente l'omessa valutazione dei punti per le varie classi di concorso ai fini delle graduatorie provinciali, deve ritenersi del tutto illegittima e, come detto, deve essere disapplicata.

A conferma della fondatezza delle ragioni del ricorrente e dell'interesse di questi a richiedere l'attribuzione dei punti



decurtati e la rettifica delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Chieti, atteso l'evidente errore in cui sono incorsi gli uffici emittenti il provvedimento di rettifica dei punteggi e le graduatorie provinciali per le supplenze, non può omettersi di osservare come proprio in riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con provvedimento del 3.08.2021 (r.u. U.0014463), in adempimento alla sentenza n. 217/2021 resa dall'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, ha disposto la rettifica del punteggio attribuito al docente Di Nardo Gianni, al quale, analogamente al caso dell'odierno istante, non erano stati riconosciuti i punti spettanti per il servizio militare di leva ([doc. 17](#)).

Per quanto sopra, rilevata l'illegittimità del provvedimento di rettifica punteggi emanato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Statale "Nicola da Guardiagrele", e della conseguente attribuzione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno e nelle graduatorie di istituto, per la Provincia di Chieti valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, dei punteggi in misura inferiore a quella legittimamente spettante per le distinte classi di concorso, è interesse del Dr. Gianni Di Battista agire in sede giudiziaria per sentire accertare il diritto al riconoscimento dei punti spettanti per ciascuna classe di concorso per il servizio militare prestato nel periodo dal 25.09.1992 al 24.09.1993 nell'Aeronautica Militare presso il 33^ Gruppo Radar A.M. di Pescara.

Sul risarcimento del danno

Se, da un lato, il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'errata collocazione nelle graduatorie ledono beni della vita non suscettibili di riparazione, la ritardata od omessa assunzione del candidato, dall'altro, determinano un danno risarcibile per equivalente.



A tal riguardo, la S.C., con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha richiamato l'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, vincitore di un concorso da esso indetto, obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. S.U. 4 aprile 2017, n. 8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il "danno", in linea generale, è la perdita dell'*id quod interest*, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art 2043 c.c. pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione, esso ha provocato come conseguenza la perdita possibilità di guadagnare, e il danno da perdita possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *"il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa"* (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).



Per quanto sopra, sussiste il diritto del ricorrente a richiedere il risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione conseguente all'esito dello scorrimento in graduatoria degli iscritti nelle posizioni deteriori rispetto a quelle spettanti al ricorrente nella misura che sarà accertata o comunque valutata dall'Ill.mo Giudice in via equitativa.

Sull'istanza di provvedimento cautelare ex artt. 669-quater e 700 c.p.c.

La omessa attribuzione dei punti corrispondenti al servizio militare prestato potrebbe precludere al ricorrente il suo inserimento nella scuola, in occasione delle convocazioni in corso previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2021/2022, in quanto pospone il candidato in una posizione inferiore a quella effettivamente spettante nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno e nelle graduatorie di istituto per le mentovate classi di concorso.

Invero, come si evince dagli elenchi allegati al provvedimento di pubblicazione delle graduatorie, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) il riconoscimento di ulteriori n. 14 punti per la classe di concorso A045 e di n. 7 punti per la classe di concorso A046 determinerebbe l'attribuzione al candidato, rispettivamente, di n. 96 e n. 89 punti complessivi e consentirebbe al medesimo di avanzare di una posizione nelle graduatorie di I fascia, mentre il riconoscimento di ulteriori n. 7 punti per la classe di concorso A021 determinerebbe l'attribuzione al candidato di n. 111 punti complessivi e consentirebbe al medesimo di avanzare di due posizioni nelle graduatorie di II fascia. Nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno il riconoscimento di ulteriori n. 7 punti per la classe di concorso A046 determinerebbe l'attribuzione al candidato di n. 89 punti complessivi e consentirebbe al medesimo di avanzare di n. 3 posizioni nelle graduatorie di I fascia, mentre il riconoscimento di ulteriori n. 7 punti per la classe di concorso A021 determinerebbe l'attribuzione al



candidato di n. 111 punti complessivi e consentirebbe al medesimo di avanzare di n. 26 posizioni nelle graduatorie di II fascia.

L'attuale collocazione in graduatoria del ricorrente si risolverà, quindi, in una perdita di professionalità e di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza, anche annuali.

Tale circostanza, quindi, obbliga il ricorrente a richiedere anche l'emissione di un provvedimento cautelare d'urgenza *inaudita altera parte* che, nel tempo occorrente per giungere ad una decisione di merito, salvaguardi i diritti del ricorrente che risultano oggi minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Per quanto attiene al requisito del "*fumus boni iuris*", ossia dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, non può che richiamarsi quanto già diffusamente esposto in diritto.

L'illegittimità della disposizione contenuta all'art. 15, comma 6, dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione trova conferma nella richiamata giurisprudenza di legittimità che pone in evidenza l'evidente contrasto tra la limitazione disposta dalla norma regolamentare e le previsioni di legge ordinaria e che salvaguarda pertanto il diritto del candidato a veder riconosciuto, quale titolo valido ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'iscrizione nelle graduatorie, il periodo di servizio militare prestato.

Sotto il profilo del *periculum*, è evidente che il ricorrente si trova oggi esposto ad un danno gravissimo conseguente alla illegittima collocazione nelle graduatorie provinciali che determina inevitabilmente una perdita di *chance* ed il depauperamento della professionalità del candidato.

Il requisito dell'urgenza è maggiormente evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno



scolastico 2021/2022, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

Giova rammentare come la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impovertimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *"E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)"*.

Ragioni d'urgenza, inoltre, sono state ravvisate in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011; Trib. Agrigento, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001; Trib. Tivoli, Sezione Lavoro, ordinanza cautelare del 04.02.2016).

Anche per il giudice di legittimità si configura la lesione de *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. 6 novembre 2000, n. 14443).

Anche l'intestato Tribunale (ordinanza del 23.04.2008) ha riconosciuto che *"quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del*



ricorrente con conseguente 'perdita di chance', vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia".

Invero, la tutela prestata dall'art. 700 c.p.c., prevedendo misure idonee "ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito", costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza, modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto e che attiene ad un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria, abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, la corretta collocazione del candidato nelle graduatorie), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta, in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

Ove si consideri che per l'anno scolastico 2020/2021 l'odierno ricorrente, proprio in virtù del punteggio inizialmente attribuito anche in riferimento al periodo di servizio militare, si vedeva assegnare una supplenza per la classe di concordo A045, in modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza



in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

In sintesi, l'espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto, paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

E dunque, ancor più che di quello patrimoniale, è il bene "professionalità" ad essere esposto al grave ed irreparabile pregiudizio, tant'è che *"sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore e il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante l'attività lavorativa"* (Trib. Milano 14.06.2010) e che *"l'errata non immissione nelle graduatorie scolastiche (nel caso di specie di sostegno) dell'insegnante giustifica da un punto di vista del periculum in mora il ricorso cautelare presentato dall'insegnante al fine di ottenere l'inserimento nella giusta modalità (nel caso di specie a pettine) in termini di pericolo di non riuscire ad ottenere incarichi nell'anno relativo e sotto il profilo della realizzazione personale e professionale"* (Trib. Vibo Valentia 21.07.2016).

Firme le argomentazioni che precedono, non è revocabile in dubbio come la richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata, come nel caso di cui ci occupa, ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Ed invero, poiché l'amministrazione scolastica in vista dell'imminente anno scolastico 2021/2022 è già impegnata nella gestione delle cattedre scoperte e nella nomina dei candidati per le supplenze secondo le graduatorie, i tempi occorrenti per l'instaurazione del



contraddittorio possono concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invo-cato provvedimento.

Sull'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli iscritti alla graduatoria ed aspiranti all'assegnazione di supplenze, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, si rende necessario notificare agli stessi il presente ricorso.

Tuttavia, vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie e non noti all'odierno ricorrente.

La notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo di tutti gli eventuali controinteressati.

Ad avviso dell'odierno ricorrente, appare certamente efficace disporre la notifica agli eventuali controinteressati ai fini dell'instaurazione del contraddittorio mediante pubblicazione del presente ricorso e degli emanandi provvedimenti sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, quale ufficio periferico dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, sul quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie incrociate per i posti di sostegno per la Provincia di Chieti, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, oggetto del presente ricorso.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un



onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

All'opposto, il sito internet istituzionale dell'ufficio periferico del Ministero dell'Istruzione è invece costantemente consultato da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale ed istituzionale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti e, per quanto qui di interesse, delle graduatorie provinciali.

Per tutto quanto sopra, il Dr. Gianni Di Battista, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, si pregia rassegnare le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, previa gli incombenti di rito, premessa o assunta ogni più opportuna pronuncia e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

in rito,

1. valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., quanto al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, all'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara e all'Istituto Omnicomprensivo Statale "Nicola da Guardiagrele", domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, autorizzare la notificazione nelle forme ordinarie del presente ricorso e degli emanandi provvedimenti; quanto ai controinteressati, autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ordinando all'amministrazione competente la pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara, quale ufficio periferico dell'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, del presente ricorso e degli emanandi provvedimenti;

in via cautelare,

2. ordinare all'Amministrazione con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa comparizione delle controparti, di



attribuire al ricorrente n. 14 punti nella classe di concorso A045, n. 7 punti nella classe di concorso A046 e n. 7 punti nella classe di concorso A021 e, per l'effetto, di rettificare il punteggio complessivo attribuito al medesimo nelle graduatorie provinciali di supplenze (GPS), nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno e nelle graduatorie d'istituto per la Provincia di Chieti valevoli per l'anno scolastico 2021/2022;

nel merito,

3. accertare la validità del titolo di servizio costituito dal servizio militare prestato dal candidato nel periodo dal 25.09.1992 al 24.09.1993 nell'Aeronautica Militare presso il 33^ Gruppo Radar A.M. di Pescara ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno e nelle graduatorie d'istituto;

4. ordinare all'Amministrazione di attribuire al ricorrente, per il titolo di servizio costituito dal servizio militare prestato dal candidato nel periodo dal 25.09.1992 al 24.09.1993 nell'Aeronautica Militare presso il 33^ Gruppo Radar A.M. di Pescara, n. 14 punti nella classe di concorso A045, n. 7 punti nella classe di concorso A046 e n. 7 punti nella classe di concorso A021 e, per l'effetto, di rettificare il punteggio complessivo attribuito al medesimo nelle graduatorie provinciali di supplenze (GPS), nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno e nelle graduatorie d'istituto per la Provincia di Chieti valevoli per l'anno scolastico 2021/2022, nonché di attribuire i punti spettanti per il medesimo titolo di servizio per tutte le classi di concorso per le quali il ricorrente presenterà domanda di inserimento nelle costituite graduatorie;

5. condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito dello scorrimento in graduatoria degli iscritti nelle posizioni deteriori rispetto a quelle spettanti al



ricorrente, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice;

6. in ogni caso, adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore fino ad Euro 26.000,00 e, pertanto, il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 118,50.

In via istruttoria, si producono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. [Domanda iscrizione graduatorie 2020-2022;](#)
2. [Provvedimento pubblicazione graduatorie 2020-2022;](#)
3. [Elenco graduatorie GPS 2020-2022;](#)
4. [Diploma servizio militare;](#)
5. [Foglio di congedo illimitato;](#)
6. [Elenco nomine posto comune 2020-2022;](#)
7. [Proposta assunzione 2020-2021;](#)
8. [Provvedimento rettifica punti Istituto Guardiagrele;](#)
9. [O.M. n. 60 del 10.07.2020;](#)
10. [Provvedimento pubblicazione graduatorie 2021-2022;](#)
11. [Graduatoria provinciale I fascia 2021 2022;](#)
12. [Graduatoria provinciale II fascia 2021 2022;](#)
13. [Graduatoria incrociata I fascia 2021 2022;](#)
14. [Graduatoria incrociata II fascia 2021 2022;](#)
15. [Istanza in autotutela;](#)
16. [Istanza in autotutela;](#)
17. [Provvedimento rettifica punti Di Nardo Gianni;](#)
18. [Informative.](#)

Con osservanza.

Chieti, lì 27 agosto 2021

Avv. Loris D'Aloisio

